

FOPE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 23 APRILE 2021

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Milano Finanza dell'8 aprile 2021 e sul sito internet di FOPE S.p.A. (la "Società") o ("FOPE") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il 23 aprile 2021, presso lo Studio Notarile Notai Rizzi e Trentin, sito in Vicenza, Piazza Matteotti n. 31, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020.
3. Nomina del Collegio Sindacale
 - 3.1. nomina del Collegio Sindacale;
 - 3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3. determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.
4. Nomina della Società di Revisione
 - 4.1. nomina della Società di Revisione;
 - 4.2. determinazione del compenso della Società di Revisione.

Parte Straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche per un suo adeguamento alle nuove disposizioni normative.

FOPE

2. Aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020"; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2021, **l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fopegroup.com - sezione Investor Relations, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il **21 aprile 2021**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

FOPE

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776839 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Parte Ordinaria

Primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea convocata per il 23 aprile 2021 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020. La Società metterà a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

FOPE

- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2020,

DELIBERA

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2020, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 1.884.882;
- b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Detta proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio 2020.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea convocata per il 23 aprile 2021 è chiamata a deliberare la destinazione del risultato di esercizio 2020. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.884.882.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.

DELIBERA

- a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020 di FOPE S.p.A. pari a Euro 1.884.882 come segue:
 - per un importo pari a Euro 94.244 (5% dell'utile netto di esercizio) a riserva legale;
 - per un importo pari a Euro 996.527 a riserva straordinaria;
 - per un importo pari a Euro 794.111 a distribuzione del dividendo lordo, pari a Euro 0,15 per ognuna delle n. 5.294.071 azioni ordinarie in circolazione;
 - di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2020, pari a Euro 0,15 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 5 maggio 2021, con “data stacco” della cedola n. 4 coincidente con il 3 maggio 2021 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art.

FOPE

2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 4 maggio 2021.

Detta proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale - 3.1 nomina del Collegio Sindacale; - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; - 3.3 determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 23 aprile 2021, è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Per la nomina dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

DELIBERA

- a) in merito al punto 3.1 di nominare quali sindaci effettivi [●] e quali sindaci supplenti [●], i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023;*
- b) in merito al punto 3.2 di nominare [●] quale Presidente del Collegio Sindacale;*
- c) in merito al punto 3.3 di stabilire in Euro [●] il compenso lordo annuo complessivo per i sindaci effettivi.*

Detta proposta di Deliberazione

FOPE

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Nomina della Società di Revisione - 4.1 nomina della Società di Revisione; - 4.2 determinazione del compenso della Società di Revisione.

Signori azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l'incarico conferito alla società di revisione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 23 aprile 2021, è chiamata ad assegnare un nuovo incarico per la revisione legale dei conti.

Si segnala che l'incarico alla società di revisione deve essere conferito, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili, dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi e con scadenza, pertanto, alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. L'Assemblea è chiamata a determinare altresì il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante la durata dell'incarico.

Il Consiglio ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'assemblea dovrà conferire l'incarico di revisione legale dei conti previa proposta motivata dell'organo di controllo.

Pertanto, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, la Società, di concerto con il Collegio Sindacale, ha avviato la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria raccomandazione motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale, messa a disposizione sul sito della Società all'indirizzo www.fopegroup.com - sezione Investor Relations/Assemblee. Il Consiglio di Amministrazione, condividendo i criteri adottati, le valutazioni svolte e le conclusioni formulate dal Collegio Sindacale, concorda con la proposta espressa dall'organo di controllo e propone, quindi, di sottoporre all'Assemblea la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società BDO Italia S.p.A..

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- preso atto della proposta motivata del collegio sindacale,*

FOPE

DELIBERA

- a) *in merito al punto 4.1 di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti della Società per il triennio 2021 – 2023, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;*
- b) *in merito al punto 4.2 di determinare in Euro 31.500 il corrispettivo annuale per detta attività di revisione.*

Detta proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Parte Straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Adozione di un nuovo testo di statuto sociale anche per un suo adeguamento alle nuove disposizioni normative.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto di parte straordinaria, l'assemblea convocata per il 23 aprile 2021 è chiamata ad adeguare lo Statuto sociale della Società alle nuove disposizioni del regolamento Emittenti AIM Italia.

In particolare, le principali modifiche introdotte dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia consistono, tra l'altro: (i) nella riformulazione da parte di Borsa Italiana della clausola sull'OPA endosocietaria, ai sensi della quale è previsto che il Panel acquisisca un ruolo più rilevante nello svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto; (ii) nella precisazione delle modalità per ottenere la revoca delle azioni degli emittenti dalle negoziazioni sul mercato AIM, prevedendo esplicitamente un *quorum* rafforzato rispetto a qualunque delibera suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalla negoziazione dei titoli; (iii) nella previsione di maggiori requisiti per i membri degli organi di amministrazione e controllo delle società. Con riferimento a tale ultimo punto, il Consiglio evidenzia che il Regolamento Emittenti AIM Italia ha previsto l'obbligo di nominare un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso decreto per gli amministratori di società quotate sui mercati regolamentati, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nomad, e un *investor relations manager* per la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori dovranno possedere altresì i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, mentre i sindaci i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

FOPE

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che, in conformità con la *best practice* per gli emittenti quotati sull'AIM Italia, la Società è già dotata di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e di un *investor relations manager* per la gestione dei rapporti con la comunità degli investitori.

Considerata la necessità di intervenire per adeguare lo Statuto sociale, il Consiglio evidenzia come l'occasione possa essere funzionale ad apportare ulteriori modifiche statutarie finalizzate a rendere lo Statuto più conforme alla prassi di mercato, soprattutto per quanto riguarda alcune previsioni relative alle modalità di nomina del consiglio stesso. Inoltre, è opportuno inserire in statuto la facoltà di emettere azioni da destinare ai dipendenti della Società o di sue controllate ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile. Tale facoltà risulta, altresì, funzionale alla deliberazione di aumento gratuito del capitale sociale che l'Assemblea straordinaria in data odierna sarà chiamata a deliberare a servizio del "Piano stock grant Fope S.p.A. 2017-2020".

Si segnala che tutte le proposte di modifica statutaria non attribuiscono il diritto di recesso nei confronti di coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 del codice civile.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata le proposte di modifica sopra illustrate.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
Art. 5	Art. 5
5.1 La società ha un capitale sociale di nominali €. 4.747.700,00 (quattromilionisettecentoquarantasettemilaesettecento) suddiviso in n. 4.747.700 (quattromilionisettecentoquarantasettemilaesettecento) azioni ordinarie. Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo	5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali €. 5.294.071,00 (cinquemilioniduecentonovantaquattromilaesettantuno) suddiviso in n. 5.294.071 (cinquemilioniduecentonovantaquattromilaesettantuno) azioni ordinarie. Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie, i warrant e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").</p> <p>5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p>	<p>numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie, i warrant e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").</p> <p>5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p>
Art. 6	Art. 6

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).</p> <p>6.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.</p> <p>6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.</p> <p>6.4 Il diritto di opzione potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.</p>	<p>6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili).</p> <p>6.2 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile.</p> <p>6.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura e crediti; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.</p> <p>6.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 del codice civile.</p> <p>6.5 Il diritto di opzione potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.</p>
Art. 11	Art. 11

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>11.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio (collettivamente, "OPAS") obbligatoria, limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui sorgono gli obblighi in capo all'azionista. Sono espressamente escluse dalla Disciplina Richiamata le previsioni di cui all'articolo 107 del TUF e le relative disposizioni regolamentari di attuazione. Le disposizioni dell'articolo 106, comma 4, del TUF, inoltre, saranno applicabili esclusivamente qualora l'OPAS volontaria sia promossa con le modalità e secondo le previsioni di cui agli articoli 102 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, in quanto compatibili, anche qualora i destinatari dell'offerta o il suo ammontare siano inferiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera (v), del TUF. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111</p>	<p>11.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>11.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata").</p> <p>11.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>11.2 Non si applicano gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b) sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.</p> <p>11.3 In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPAS non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.</p> <p>11.4 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel”. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>11.5 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, comma 1, del TUF nonché della soglia prevista dall'articoli 108 del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione</p>	<p>11.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>11.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> – e 3-bis del TUF, nonché della soglia prevista dall’articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria o dall’adempimento delle previsioni dell’articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>11.6 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al <i>Panel</i>.</p> <p>11.7 Il <i>Panel</i> è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>11.8 I membri del <i>Panel</i> sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del <i>Panel</i> sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni</p>	<p>sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del <i>Panel</i> ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p> <p>11.9 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il <i>Panel</i> per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il <i>Panel</i> risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il <i>Panel</i> esercita inoltre i poteri</p> <p>di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A. 11.10 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	
Art. 12	Art. 12
12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo	12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia , approvato e pubblicato da Borsa Italiana

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento AIM Italia”), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigente (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.</p> <p>12.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>12.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>12.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza</p>	<p>S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento AIM Italia”), la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigente (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.</p> <p>12.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>12.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>12.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>Art. 16</p>	<p>Art. 16</p>
<p>16.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.</p> <p>16.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia; - cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia; 	<p>16.1 Ogni azione attribuisce un diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.</p> <p>16.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia; - cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea.</p> <p>16.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p>16.5 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>16.6 Il <i>quorum</i> costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "<i>quorum</i> di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima assemblea.</p>	<p>- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia e dal successivo articolo 16.4</p> <p>16.4 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>16.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p>16.6 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p> <p>16.7 Il <i>quorum</i> costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "<i>quorum</i> di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima Assemblea.</p>
Art. 18	Art. 18
<p>18.1 La Società è amministrata un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>In ogni caso almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 quater del D.Lgs. 58/98 e del codice di autodisciplina delle società quotate.</p> <p>18.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo</p>	<p>18.1 La Società è amministrata un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero pari o superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento AIM Italia.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>(per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.</p> <p>18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche</p>	<p>18.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.</p> <p>18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>18.6 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del 	<p>alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>18.6 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; (ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>18.7 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>18.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>18.9 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.</p>	<p>indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>18.7 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>18.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>18.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>18.10 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salvo diversa autorizzazione dell'assemblea dei soci.</p>	<p>pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione proporrà la nomina di determinati soggetti e successivamente l'Assemblea provvederà alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>18.10 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa, ma non limitatamente, la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza, nonché in caso di presentazione di liste con un numero di candidati inferiore rispetto a quello determinato dall'assemblea dei soci) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo il meccanismo del voto di lista previsto dal presente articolo 18, troverà applicazione l'articolo 18.11 che segue.</p> <p>18.11 L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero Organo Amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>18.12 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	18.13 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea dei soci.
Art. 25	Art. 25
<p>25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>25.2 Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. c.c.</p> <p>25.3 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art 19.1 sub b) e sub c). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.</p>	<p>25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>25.2 Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. del codice civile.</p> <p>25.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>25.4 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente articolo 20 sub b) e sub c). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.</p>
<p>Art. 27</p>	<p>Art. 27</p>
<p>27.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, incluso - qualora le azioni ordinarie della Società siano negoziate nell'AIM Italia - quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tenendo conto dell'andamento dei titoli nell'AIM Italia.</p> <p>27.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 27.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata</p>	<p>27.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, incluso - qualora le azioni ordinarie della Società siano negoziate nell'AIM Italia - quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tenendo conto dell'andamento dei titoli nell'AIM Italia.</p> <p>27.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 27.1 nei quindici</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.</p> <p>27.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-<i>quater</i> del codice civile.</p>	<p>giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile restando inteso che l'esperto procederà con equo apprezzamento e non con mero arbitrio.</p> <p>27.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-<i>quater</i> del codice civile.</p>
Art. 34	Art. 34
<p>34.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:</p> <p>(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in</p>	<p>34.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:</p> <p>(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:</p> <ul style="list-style-type: none">- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti. <p>Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;</p> <p>(ii) non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i);</p> <p>(iii) spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori,</p>	<ul style="list-style-type: none">- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti. <p>Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;</p> <p>(ii) non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i);</p> <p>(iii) spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;</p> <p>(iv) è peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate <i>sub i</i>); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto;</p> <p>(v) in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo ove è indicato chi la presiede (che dovrà, pertanto, corrispondere col luogo indicato nell'avviso di convocazione).</p> <p>34.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del</p>	<p>(iv) è peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate <i>sub i</i>); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto;</p> <p>(v) in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purché consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.	<p>della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.</p> <p>34.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.</p>

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A., preso atto di quanto illustrato,

DELIBERA

- a) di modificare lo Statuto sociale come indicato in narrativa;*
- b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi incluso il deposito dello statuto sociale riportante le modifiche approvate.*

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

FOPE

Aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”; modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto di parte straordinaria, l’assemblea convocata per il 23 aprile 2021 è chiamata a deliberare in merito all’aumento gratuito del capitale sociale della Società ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del codice civile, a servizio del piano di *stock grant* denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”

Il Consiglio ricorda che, tramite delibera consiliare del 15 dicembre 2017, la Società ha adottato il regolamento del “Piano di stock grant di Fope S.p.A. 2017 – 2020” (il “**Piano**”), ossia un piano di incentivazione basato sull’assegnazione gratuita ai dipendenti del gruppo, individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione della Società, di azioni FOPE, eventualmente in portafoglio o di nuova emissione, finalizzato a sviluppare presso i dipendenti una cultura fortemente orientata alla creazione di valore e al continuo miglioramento dei risultati aziendali nonché della *performance* azionaria della Società.

In linea con la prassi di mercato per operazioni simili, il Piano prevede l’assegnazione a titolo gratuito ai beneficiari, individuati discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione e per esso dall’Amministratore Delegato, di un quantitativo di azioni FOPE determinato sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi specificati all’interno del Piano alle condizioni e secondo i termini ivi previsti.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione propone alla convocata Assemblea di approvare un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2349, comma 1, del codice civile, fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie FOPE, senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare. Il Consiglio ricorda, inoltre, che la convocata assemblea in seduta straordinaria è chiamata a introdurre in statuto la facoltà prevista dall’art. 2349, comma 1, del codice civile, al fine di poter procedere al predetto aumento di capitale. Si segnala che tale modifica statutaria è stata evidenziata nel primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria.

La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è quindi finalizzata a dotare la società della provvista di azioni necessaria a servizio del Piano. A tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione, considerata l’ampia disponibilità di riserve derivanti da utili accantonati negli esercizi precedenti e portati a nuovo, propone di creare la provvista necessaria ai fini del Piano tramite il predetto aumento di capitale attingendo, per un pari importo, a tale parte di

FOPE

riserve che formalmente sono contenute in una riserva disponibile denominata a bilancio come “*Riserva Straordinaria*”.

L’aumento di capitale avviene mediante il prelievo di massimi Euro 100.000 dalla riserva della Società denominata “*Riserva Straordinaria*” quale risultante dagli utili di esercizio portati a nuovo negli esercizi precedenti, fermo restando che si propone altresì di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, il potere di determinare l’ammontare preciso dell’aumento di capitale in base all’individuazione dei beneficiari del Piano e al numero di azioni loro spettanti secondo i termini e le condizioni del Piano stesso. L’aumento di capitale sarà, di conseguenza, effettuato tramite l’emissione di massime n. 100.000 azioni ordinarie della Società, che avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno, quindi, ammesse alla negoziazione sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione in merito al secondo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A., preso atto di quanto illustrato,

DELIBERA

- a) *di approvare un aumento gratuito del capitale sociale fino a un ammontare massimo pari a Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”;*
- b) *di inserire nell’articolo 5 dello statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:*
“l’assemblea straordinaria in data 23 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349, comma 1, del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”;

FOPE

- c) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra di loro, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all'emissione, anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock grant denominato "Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, determinando pertanto l'ammontare preciso dell'aumento di capitale in oggetto, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 5 dello statuto sociale al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale ivi indicato, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile e il deposito, di volta in volta, dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.*

Vicenza, 8 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

(Il Presidente)

Umberto Cazzola